

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 75 DEL 31/10/2012



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORËS SË ARBËRESHËVET
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

ART. 1— OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 ed individua le soglie di esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali.

ART.2 — SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Piana degli Albanesi, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e sue modifiche ed integrazioni.

ART.3 — SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Piana degli Albanesi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4 — ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Nel rispetto del principio di progressività l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nelle seguenti misure da applicare ai seguenti scaglioni di reddito:
 - Fino ad euro 15.000,00 € aliquota dell' 0,70 %
 - Da oltre 15.000,01 a 28.000,00 € aliquota dell'0,70%
 - Da oltre 28.000,01 a 55.000,00€ aliquota dell'0,70%
 - Da oltre 55.000,01 e fino a 75.000,00 € aliquota dell'0,80%
 - Oltre 75.000,01 € aliquota dell'0,80%
2. Le aliquote di cui al comma precedente si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
3. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

Art. 5 — SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI

1. L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 360/1998, inferiore ad €10.000,00 (diecimilaeuro).
2. I soggetti che non hanno maturato il requisito di esenzione di cui al comma 1 devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito.



Art. 6 — SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o di acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs n.471, 472 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 7 — DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

